

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La regolarizzazione delle cryptoattività: pubblicati Provvedimento e modello

di **Ennio Vial**



Lo scorso 7 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha diramato il [Provvedimento attuativo](#) che disciplina la **regolarizzazione delle cryptoattività**. Il **termine ultimo** per poter beneficiare della sanatoria in commento è fissato al **30.11.2023**.

Ciò che appariva pacifico, già dalla lettura della norma istitutiva della procedura, è che il legislatore si è adattato alle **tesi formulate dall'Agenzia delle Entrate in vari interventi di prassi**. Il Provvedimento – e non poteva essere diversamente – si muove, coerentemente, sulla stessa scia.

La **sanzione** per la **regolarizzazione del solo monitoraggio** è fissata allo **0,5% annuo**. La sanzione è **commisurata al valore della cryptoattività alla fine dell'anno**.

Nell'ipotesi in cui siano stati realizzati **redditi**, la regolarizzazione della propria posizione richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva del 3,5%** calcolata sul valore delle attività al 31 dicembre di ciascun anno.

I **versamenti** saranno, quindi, i seguenti:

- lo **0,5% annuo**, se il contribuente deve sanare solo l'omessa o irregolare compilazione del quadro RW, avendo correttamente dichiarato i redditi o nel caso in cui non vi siano redditi da dichiarare;
- il **3,5% annuo**, nell'ipotesi inversa in cui il contribuente ha monitorato le crypto attività nel quadro RW ma non ha dichiarato i conseguenti redditi;
- il **4% annuo**, in ipotesi di violazione sia nella compilazione del quadro RW, sia in ipotesi di omessa indicazione dei redditi.

Sotto il **profilo penale** (diversamente rispetto alla precedente *voluntary disclosure*) **non vi è alcuna copertura**.

Anzi, la **presenza di reati a monte invalida la procedura** anche solo per la mera sanatoria delle sanzioni connesse al monitoraggio fiscale.

Un dubbio permane circa le **annualità che possono essere oggetto di emersione**, in quanto la norma non disciplina espressamente la questione.

Il Provvedimento, in modo tautologico, precisa che *“la regolarizzazione è ammessa relativamente ai **periodi d'imposta fino al 2021** per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali”*.

La domanda che a questo punto diventa imperante è la seguente: **quali sono questi “periodi di imposta”?**

La risposta potrebbe dipendere dalla **natura paradisiaca o non paradisiaca delle critpoattività**.

Chi scrive ha sempre ritenuto che **le criptovalute non potessero essere considerate paradisiache in quanto la natura black o white dell'investimento discende dal Paese estero** indicato nella casella 4 del quadro RW. Poiché per le valute virtuali la casella non si compila, **le stesse non sono considerabili paradisiache**.

Il Provvedimento in commento poteva rappresentare l'occasione per **dirimere definitivamente la questione**; tuttavia, lo stesso sul punto è stato laconico.

Utili spunti si rinvencono nel modello dove sono indicate le annualità dal 2016 al 2021. **La tesi della natura white delle cripto, pertanto, sembra farsi strada**.

Non mancano però delle sbavature. Il problema, infatti, attiene all'annualità **2016**. Chi scrive, come abbiamo avuto modo di evidenziare, ritiene che **il 2016 sia regolarizzabile solo ai fini reddituali (non ai fini del quadro RW) e solo in ipotesi di dichiarazione omessa**.

Ma se la **dichiarazione relativa al 2016 è stata presentata**, detta annualità non dovrebbe essere regolarizzabile, in quanto prescritta.

Del resto, potrebbe non essere compilata neanche l'annualità per il 2017 se le cripto sono state acquistate nel 2018.

Di certo **le istruzioni sono un po' scarse**, però sono assolutamente compatibili con la tesi per cui le annualità sono a disposizione del contribuente e verranno utilizzate se necessarie.

Quelle **dal 2017 al 2021 non verranno utilizzate** se non si detenevano le criptovalute, **mentre il 2016 verrà generalmente lasciato in bianco in quanto prescritto** e verrà utilizzato solo per chi ha conseguito redditi derivanti da cripto in quell'anno ed ha omesso a suo tempo la dichiarazione.

Le nostre conclusioni sembrano convincenti e rassicuranti, ma ci confrontiamo con un **ultimo aspetto problematico**.

Il 2016 è presente anche nella sezione relativa al **monitoraggio fiscale**. Invero, pur in presenza di dichiarazione omessa, l'annualità deve intendersi come **prescritta alla data odierna**.